

Padova, 13/6/2016

Circolare n. 9

Ai gentili Clienti

Loro sedi

1. IL VERSAMENTO DELLE IMPOSTE IN UNICO 2016

Anche quest'anno ci avviciniamo alla scadenza del termine di versamento delle imposte e dei contributi previdenziali risultanti dalla dichiarazione dei redditi modello Unico 2016.

Per questo riteniamo opportuno fornire un *vademecum* che riassume i principali adempimenti in scadenza e fornisca chiarimenti in ordine alle possibilità di rateizzazione degli importi dovuti. Si segnala, inoltre, che mancando ad oggi un provvedimento che proroghi le scadenze di versamento per taluni contribuenti (come accaduto negli anni scorsi a imprese e professionisti, nonché a soci di società, per effetto di una ritardata pubblicazione del pacchetto di provvedimenti necessari all'applicazione degli studi di settore), tutti gli adempimenti sono inseriti (e ad oggi confermati) con le loro scadenze naturali.

Scadenze ordinarie

Scade il prossimo 16 giugno 2016 il termine entro il quale i contribuenti dovranno provvedere al versamento delle imposte derivanti dal modello Unico 2016. Il versamento riguarda sia il saldo relativo al periodo di imposta 2015 sia il primo acconto per il periodo di imposta 2016. Il versamento di quanto dovuto alla scadenza del 16 giugno 2016 può essere effettuato anche entro il 18 luglio 2016, pagando una maggiorazione dello 0,40%. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2016 dovrà essere versato entro il 30 novembre 2016.

Rateazione

I versamenti del saldo 2015 e del primo acconto 2016 in scadenza al 16 giugno 2016 ovvero al 18 luglio 2016 possono essere rateizzati. Il numero massimo di rate varia a seconda che il contribuente sia titolare o meno di partita Iva e a seconda della data di versamento della prima rata. La rateazione comporta l'applicazione del tasso di interesse mensile forfetario pari allo 0,33%, indipendentemente dal giorno in cui avviene il versamento. Il secondo acconto per il periodo di imposta 2016 non può essere rateizzato.

L'importo dovuto a titolo di saldo Iva per il periodo di imposta 2015 (in scadenza ordinaria lo scorso 16 marzo 2016) può essere versato - dai soggetti che presentano la dichiarazione Iva unitamente al modello Unico - entro il 16 giugno 2016; in tal caso dovrà essere applicata una maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese per il periodo compreso tra il 17 marzo 2016 e il 16 giugno 2016.

Versamento e compensazione

I versamenti d'imposta devono essere effettuati attraverso il modello di pagamento F24; i principali codici utilizzati per il versamento dei tributi sono i seguenti:

	Soggetti Irpef	Soggetti Ires
Imposte sui redditi – saldo	4001	2003
Imposte sui redditi – acconto prima rata	4033	2001
Imposte sui redditi – acconto seconda rata	4034	2002
Iva annuale saldo	6099	
Irap - saldo	3800	
Irap - acconto prima rata	3812	
Irap - acconto seconda rata	3813	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Erario	1668	
Interessi pagamento dilazionato – importi rateizzabili – Sez. Regioni	3805	



I crediti di imposta che emergono dalla presentazione del modello Unico 2016 possono essere già utilizzati in compensazione a decorrere dalla data del 1° gennaio 2016. In caso di compensazione prima della presentazione della dichiarazione occorre fare molta attenzione in quanto è necessario, per non incorrere in sanzione, che il credito utilizzato sia quello effettivamente spettante sulla base del modello Unico 2016 che verrà trasmesso in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 settembre prossimo.

Dal 2014 il limite massimo dei crediti di imposta che possono essere compensati mediante modello F24 è pari a 700.000 euro per ciascun anno solare. La compensazione dei crediti di imposta mediante modello F24 può avvenire secondo due distinte modalità:

- compensazione orizzontale, qualora i crediti e i debiti esposti nel modello F24 abbiano natura diversa (ad esempio, credito Ires con debito Irap);
- compensazione verticale, qualora i crediti e i debiti siano della stessa natura. In tal caso, si può scegliere se esporre la compensazione presentando il modello F24 (scelta consigliabile, anche nel caso di F24 “a zero”) ovvero non presentandolo e gestendo la compensazione esclusivamente nel modello di dichiarazione (Irpef, Ires, Iva o Irap).

La Legge di Stabilità 2014 ha esteso anche alla compensazione dei crediti di importo superiore a 15.000 euro relativi alle imposte sui redditi e addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive e all'Irap, l'obbligo di apporre alle relative dichiarazioni il visto di conformità. In assenza di visto verrà preclusa, per l'eccedenza dei 15.000,00, la possibilità di operare compensazioni orizzontali. In caso di utilizzo di un credito esistente, ma in assenza di visto di conformità, trova applicazione la sanzione pari al 30%.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 31, D.L. 78/2010 è previsto un blocco alla possibilità di utilizzare in compensazione i crediti relativi alle imposte erariali qualora il contribuente presenti ruoli scaduti di importo superiore a 1.500 euro. Al fine di “liberare” la possibilità di compensare i crediti erariali con tributi diversi è necessario estinguere le cartelle di pagamento scadute (ovvero estinguerle parzialmente di modo che il debito residuo scaduto sia inferiore ad 1.500 euro) mediante il pagamento diretto del ruolo ovvero la presentazione del modello F24 Accise in cui utilizzare i crediti erariali prioritariamente in compensazione con le somme iscritte a ruolo.

Società di capitali

Per le sole società di capitali la scadenza per il versamento delle imposte è legata alla

data di approvazione del bilancio:

- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2015 avviene entro il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2015, il termine per il versamento delle imposte coincide con il 16 giugno 2016;
- se l'approvazione del bilancio del periodo di imposta 2015 avviene oltre il 120° giorno successivo al 31 dicembre 2015, il termine di versamento delle imposte coincide con il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è avvenuta l'approvazione;
- se il bilancio non viene approvato entro i 180 giorni dal 31 dicembre 2015, il versamento delle imposte dovrà comunque essere effettuato entro il 16 luglio 2016.

2. DICHIARAZIONI IMU E TASI ENTRO IL 30 GIUGNO

Entro il prossimo 30 giugno 2016 è in scadenza la presentazione della dichiarazione relativa all'Imu e alla Tasi. Entro il medesimo termine deve altresì essere presentato il modello Imu Tasi riguardante la situazione immobiliare 2015.

Dichiarazione Imu

La dichiarazione Imu va resa al Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta: entro il prossimo 30 giugno 2016 occorrerà comunicare le variazioni intervenute nel corso del 2015.

Tale presentazione deve necessariamente essere effettuata utilizzando il prescritto modello ministeriale.

Come da sempre avveniva ai fini Ici, anche ai fini Imu la dichiarazione va resa solo per gli immobili interessati da variazioni suscettibili di produrre una modifica sul calcolo del tributo dovuto: qualora nulla sia variato, non è dovuta alcuna comunicazione al Comune.

Si ricorda comunque che sono moltissime le fattispecie di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione: si pensi, in particolare, al fatto che i trasferimenti immobiliari sono in generale esonerati in quanto le informazioni sono recepite dal Comune attraverso l'atto di voltura che il notaio inoltra alla conservatoria dei registri immobiliari.

Per un dettagliata analisi dei casi di esonero si vedano le istruzioni al modello di variazione.

Va comunque ricordato che la dichiarazione Imu va presentata quando si verifica una delle seguenti situazioni:

- fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;
- fabbricati di interesse storico o artistico;
- fabbricati per i quali il Comune ha (eventualmente) deliberato una riduzione dell'aliquota (immobili dei soggetti Ires e immobili locati o affittati);
- fabbricati merce invenduti;
- terreni agricoli o edificabili in relazione ai quali Coltivatori Diretti e Imprenditori Agricoli Professionali beneficiano delle agevolazioni stabilite dalla norma.

Vi sono poi una serie di altre situazioni, elencate dalle istruzioni alla compilazione del modello, in cui il Comune non è in possesso delle necessarie informazioni per la verifica del corretto calcolo dell'imposta; si ricorda, in particolare, il caso dei beni in *leasing*, ogni compravendita o modifica di valore di un'area edificabile, esenzioni sui fabbricati, l'indicazione dei valori contabili dei fabbricati D, etc..

Dichiarazione Tasi

Il modello di dichiarazione approvato ai fini Imu vale anche ai fini del tributo per i servizi indivisibili (Tasi).

Con la risoluzione n. 3/DF/2015 il Ministero ebbe modo di precisare che il modello di dichiarazione Tasi deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale, per cui non hanno alcuna validità di modelli predisposti dai vari Comuni: la dichiarazione resa ai fini Imu (ove la presentazione sia dovuta) è quindi da considerarsi valida anche ai fini Tasi.

3. DAL 1° GIUGNO 2016 NOTIFICA DELLE CARTELLE ESATTORIALI SOLO A MEZZO PEC

Con la nota n. 2016/24616 del 17 maggio 2016 Equitalia Spa ha dato attuazione alla norma contenuta nell'articolo 14, D.Lgs. 159/2015 che prevede l'obbligo di notifica a mezzo posta elettronica certificata per le imprese individuali o costituite in forma societaria e per i professionisti iscritti in albi e elenchi, nonché per le persone fisiche che ne facciano richiesta, a decorrere dal 1° giugno 2016.

Già dal 2013 Equitalia Spa ha attivato in via sperimentale in alcune Regioni la notifica delle cartelle di pagamento via pec per le persone giuridiche: dal 1° giugno 2016, per tali soggetti, la notifica delle cartelle esattoriali avviene esclusivamente all'indirizzo di pec risultante dall'indice nazionale Ini-pec (<https://www.inipec.gov.it/cerca-pec>), su tutto il territorio nazionale.

Nel caso in cui l'indirizzo di posta elettronica certificata non sia valido o sia inattivo, o nel caso in cui la casella di posta elettronica risultasse satura, malgrado il secondo tentativo effettuato a 15 giorni dal primo, l'atto sarà inviato telematicamente alla Camera di Commercio competente per territorio e sarà sempre reperibile *on-line* in un'apposita sezione del sito *internet* della medesima Camera di Commercio. Il contribuente verrà, inoltre, informato del deposito telematico dell'atto tramite una raccomandata cartacea con avviso di ricevimento.

Per i contribuenti persone fisiche, l'utilizzo dello strumento telematico rimane, invece, facoltativo. La notifica potrà avvenire via Pec anche per le persone fisiche solo qualora ne facciano espressamente richiesta. L'indirizzo Pec per la notifica sarà quello indicato nella richiesta o successivamente all'Agente della riscossione.

Si ricorda che la posta elettronica certificata (nota con l'acronimo "Pec") – in quanto strumento che ha valore di raccomandata con avviso di ricevimento e, quindi, è strumento che assegna data certa ai documenti e/o messaggi ricevuti – deve essere gestita con estrema cura e attenzione, poiché le comunicazioni inviate su tale indirizzo (da fornitori, clienti, Pubblica Amministrazione, Agenzia delle entrate, Equitalia, etc.) hanno valore legale.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.
Distinti saluti